DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, E PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE

Art. 5-quinquies

Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo".

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-universita-e-la-ricerca-per-i-beni-e-le/art-5-quinquies-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

composizione-della-commissione-per-la-vigilanza-ed-il-controllo-sul/versione/23